

RIFERIMENTI NORMATIVI

Risoluzione n° 75 del Parlamento Europeo del 29.5.1997 e Risoluzione n° 1206 del Consiglio d'Europa del 4.11.1999 – stato delle medicine non convenzionali – si constata la crescente diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta;

Costituzione: art.3 : parità di dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge; art.4: diritto del cittadino al lavoro come diritto di libertà; art. 35: libertà di scelta del proprio mestiere e tutela dello stesso in tutte le sue forme ed applicazioni riconoscendo il diritto ad una retribuzione appropriata alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'ambito del criterio di libertà dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41.

Codice Civile:

Art. 2060

tutela il lavoro autonomo, nella sua forma di contratto d'opera e di professione intellettuale, nella quale la dottrina, seguita dalla giurisprudenza, comprende l'attività medica e tutte le attività o professioni sanitarie ausiliari. Questo art. riprende il principio della Cost. (art.39) della tutela della dignità lavorativa in ogni sua forma organizzativa, esecutiva, intellettuale o manuale. Ciò vale anche per le associazioni che rappresentano i lavoratori, lasciate libere di autogovernarsi ed autodeterminarsi su basi democratiche per tutelare gli interessi degli iscritti;

Art. 2061

stabilisce il principio inderogabile secondo cui solo leggi speciali possono regolamentare (e quindi impedire o limitare) le varie categorie di lavoratori che svolgono la propria attività con carattere professionale. Nulla dice a proposito delle categorie di lavoratori diversamente qualificabili (e quindi liberi di svolgere senza limiti le proprie attività),

Art. 2229

attribuisce solo alla legge il potere di determinare e limitare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi elenchi o albi. Ciò significa che esiste il divieto di estensione analogica delle norme speciali a categorie di cittadini diverse da quelle regolamentate dalla legge (in altre parole non si possono applicare le regole approvate per una professione ad un'altra, anche se simile o appartenente allo stesso campo di attività)

Codice Penale:

Art. 348 – è punibile chi eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta speciale abilitazione dello Stato.

Sentenza della Corte di Cassazione n° 2305 del 10.4.1980

conferma che nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi (cosiddette professioni protette); all'infuori di queste vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale non specificatamente caratterizzate che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. In quest'ultimo gruppo rientra a pieno titolo il lavoro autonomo dell'operatore in scienze olistiche e naturali, il naturopata o il consulente per la salute.

Carta dei diritti dei cittadini europei:

Art. 1 – Dignità umana: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Art. 3 – Diritto all'integrità della persona: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: “il consenso libero ed informato” della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge.

Art. 13 – Diritto all'istruzione: Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione

professionale e continua.

Art. 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare: Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque stato membro. I cittadini di Paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati Membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Art. 16 - Libertà d'impresa: E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario ed alle legislazioni a prassi nazionali.

Art. 21 – Non discriminazione: E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata.

Sentenza della Corte Costituzionale n° 149 del 2.2.1988

si evince l'inapplicabilità dell'art. 348 C.Pen. che vieta lo svolgimento di una professione medico-sanitaria a personale non medico, perché tale attività e' consentita ed e' suscettibile di remunerazione poiché ciò rientra nella regola generalmente costituzionalmente garantita della libertà di svolgere attività lavorativa.

Art. 5 della “Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e medicina” del Consiglio d'Europa del 1996

“Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona interessata abbia dato il suo consenso libero ed informato”.

Art. 32; 2° co. Della Cost. Della Rep. It.

sancisce: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Visto che la stragrande maggioranza dei medici italiani rifiuta di prendere in considerazione la medicina omeopatica, che rientra nell'area delle cosiddette pratiche alternative, che, in senso assoluto, sono considerate di competenza medica, come recita l'art. 82 del Codice di Deontologia Medica (1995): “La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale”.

Nel Commentario al Codice, tuttavia, si precisa che il medico, “consapevole dei limiti e della non scientificità delle pratiche alternative, ricorrerà ad esse in base ad un concetto di esclusiva beneficiabilità nei confronti del paziente, così come l'effetto placebo si giustifica nel rispetto del consenso informato (art. 31)”.

Si concede al medico di ricorrere a terapie alternative (in pratica lo si obbliga, se il malato lo esige, a ricettare rimedi omeopatici), ma solo per beneficiare il paziente, il che esclude una diagnosi ed una prescrizione di merito fondata su un'analisi “seria e sincera”, come Hannemann aveva raccomandato.

L'omeopatia e le altre pratiche “alternative” sono ritenute non-scientifiche dal Consiglio Superiore di Sanità e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), almeno fino al 18.5.2002.

Sentenza pretoriale del 10.12.1995, in Trento, passata in giudicato: ha assolto un sanitario non-medico (chiropratico), del delitto di cui all'art. 348 C.P.(esercizio abusivo di una professione) sentenziando che: “Se non si richiede alcuna prescrizione per l'acquisto dei farmaci omeopatici, non è punibile il soggetto che comunque abbia effettuati detta prescrizione, che non è atto riservato alla scienza medica. Tale conclusione è lecito desumere dal combinato disposto degli artt. 3, lett. C, del D.L.17.3.1995 e 25 del D.L. 29.5.1991. Infatti, l'ultima norma esclude che ai farmaci omeopatici sia applicabile la disciplina propria delle specialità medicinali disposta dallo stesso decreto, il quale ha abrogato le norme del Testo Unico, Leggi sanitarie (art. 167 del R.D. 27.7.1934, abrogato l'art. 26, al V co., del D.L. 178/1991 citato), concernenti l'obbligo di ricetta medica, ridisciplinando il potere del Ministro della Sanità di provvedere direttamente con propri decreti (art.16)”.

Ed ancora dalla stessa sentenza: "L'estraneità dei medicinali omeopatici dalla disciplina della prescrizione medica necessaria dei farmaci emerge chiaramente dall'art. 3 lett.c, del recente D.L. 189/1995 che recepisce una Direttiva CEE 92/73 e che prevede, tra i requisiti del farmaco, idonei a sottrarlo alla regolamentazione dei medicinali, il fatto che abbia un grado di diluizione inferiore a 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi, la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica. Quest'ultima proposizione lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di escludere l'obbligatorietà della ricetta per i farmaci omeopatici, perché palesemente innocui per la minima presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per la salute, qualora non assunti sotto controllo medico".

Il D.L. 189/1995 : "sulla confezione del medicinale omeopatico (non farmaco) vi deve essere apposta la dicitura: MEDICINALE OMEOPATICO, SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE, NEL CASO I SINTOMI PERSISTESSERO CONSULTARE UN MEDICO".

Vista la giurisprudenza in materia nel giudicare la validità presunta di un farmaco o di una terapia, la scientificità non viene collocata al primo posto dal Magistrato, al quale, invece, interessa la NON-PERICOLOSITA', che esclude una possibilità di rischio o di pericolo per il paziente.

Il "farmaco" (meglio definito "RIMEDIO") omeopatico è palesemente innocuo (nota di medicina legale).

Nella delibera viene ribadito che il medico dovrà attenersi alle regole deontologiche e di prudenza, affinché un cittadino "non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia", obbligandolo cioè ad un trattamento che egli non desidera e contravvenendo al suddetto art. 32/2 della Cost. Per la stessa ragione il medico stesso viene privato della sua libertà personale e professionale nell'esercizio della sua attività e spinto a venir meno al codice deontologico di categoria stesso se si dichiarasse "medico alternativo" in quanto viene testualmente richiesto dalla stessa delibera. "essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi ed odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate".

Il Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del giudice: Dott. Claudio Gottardi alla pubblica udienza del 11.01.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro XX, imputata del delitto dall'art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a base di prescrizioni di medicinali omeopatici, esercitato abusivamente la professione medica, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale:

"L'attività della XX iniziava con un colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti, proseguiva con la lettura dell'iride tramite uno speciale strumento e si concludeva con la somministrazione di una serie di consigli, relativi al modo migliore di regolare la propria vita e all'assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era peraltro alternativo alla medicina "ufficiale" e nemmeno invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei suoi assistiti. [...]

Orbene mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Soccorre a tal fine l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003), la quale, nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico.

...Proprio partendo da tali premesse, va desunto che l'attività omeopata integri gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzia nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguiti finalità terapeutiche.

Orbene i detti tratti salienti dell'attività medica... sono del tutto mancanti nell'attività

professionale posta in essere dall'imputata.

Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla XX, non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", né tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi.

Alle stesse conclusioni si deve giungere... in ordine all'eventuale invasione da parte dell'imputata delle competenze riservate alle scienze della psiche umana: come l'assenza di una malattia fisica distingue l'attività de quo da quella del medico, egualmente l'assenza di una malattia psichica la distingue dall'attività dello psicologo o dello psicoterapeuta.

Orbene, accertato che l'imputata non ha posto in essere atti tipici dell'attività medica occorre ora stabilire se i prodotti "omeopatici" dalla stessa consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100 e lievito di birra) siano o meno considerati dal legislatore quali prodotti medicinali e in caso di risposta positiva se gli stessi, se somministrati da soggetto non qualificato, possano produrre danni alla salute.

Al primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro ordinamento, la medicina omeopatica e perché i prodotti consigliati dalla XX sono liberamente in vendita, non occorrendo la presentazione di ricetta medica.

Anche a voler assimilare poi il prodotto omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna sottacere come la letteratura scientifica sia divisa sull'efficacia dei rimedi omeopatici, tant'è che l'orientamento dominante li considera alla stregua di non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di principi attivi.

Questo dimostrerebbe, d'altro canto, come il rimedio omeopatico opererebbe quale "placebo di lusso" in forza di una fortissima potenzialità suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e sull'apparente fondamento scientifico.

Se il farmaco è un medicinale formato da molecole misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono valutate con metodo scientifico da una previa sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH, ed essendo somministrato ad alta diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo d'azione, ma non su quello biologico.

... L'evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette.

Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la XX abbia posto in essere atti tipici propri dell'attività medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività professionale da definirsi rispetto all'ordinamento "atipica", è tutelata e protetta dalla previsione di cui all'art. 41 Cost.

Per tali ragioni l'imputata deve essere assolta, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p. ASSOLVE XX dal reato a lei in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste.

Il CNEL, ente ministeriale, monitorizza circa 30.000 operatori non medici che fino ad oggi hanno contribuito a raggiungere quei 9.000.000 di cittadini scontenti dell'ordinamento medico e consapevoli della scelta terapeutica effettuata.

La delibera della FNOMCeO del 18.5.2002 ribadisce la presenza sul territorio di operatori non medici dichiarandone così l'esistenza.

Delle pratiche rientranti nella delibera, nessuna si avvale degli strumenti di diagnosi e delle conoscenze acquisite nei percorsi formativi del medico che risultano inapplicabili per concetto e per modalità di approccio globale.

Il Ministero della Salute, con disposizione del 3 Febbraio 2006, OGRUPS 4394 – CLASS I5ha2 in risposta a un Verbale di contestazione amministrativa dei NAS del Comando di Bologna ad un Centro in provincia, ha affermato chiaramente che “pratiche di shiatsu, di riflessologia plantare, massaggio antistress, trattamento aromaterapico” sono discipline NON SANITARIE.

CONCLUSIONE

Le attività svolte dagli operatori della salute (o in Scienze Olistiche per la Salute) quali e tra le altre: Omeopatia, Chiropratica, Ayurveda, Naturopatia, Fitoterapia, Osteopatia ecc., trovano la loro completa tutela nel contesto legislativo attuale, sia come attività in proprio, sia inserite in una fase associativa che si organizza per tutelare i propri iscritti.

Il limite di tale esercizio può aversi solo se posto da una specifica legge che lo preveda espressamente e le discipline, altrimenti LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' NON HA LIMITI.